

COMUNE DI CAMPODOLCINO

Via Don Romeo Ballerini n° 8 – 23021 Campodolcino (SO)

Tel.: 0343 50113 – Fax: 0343 50575

CONSORZIO ALPE BONDENO

Via Centro n° 66 – 23020 San Giacomo Filippo (SO)

C.F.: 90001050146

Comune di Campodolcino – Comune di San Giacomo Filippo

REGOLAMENTO DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE “GUALDERA-BONDENO-MOTTO DI BONDENO”.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso e l'utilizzo della strada agro-silvo-pastorale denominata “Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno”, avente ad ora fondo sterrato e parzialmente cementato in alcuni tratti, che collega la Località “Palü” di Gualdera, posta a quota m. 1420 s.l.m. (progr. km. 0+000), alla località Bondeno, posta a quota m. 1630 s.l.m. (progr. km. 1+850), nel Comune di Campodolcino, proseguendo poi verso la Località “Motto di Bondeno” posta in Comune di San Giacomo Filippo, a quota m. 1810 s.l.m. (progr. km. 3+400).

Il presente Regolamento stabilisce i rapporti fra la Proprietà della strada ed i Comuni di Campodolcino e San Giacomo Filippo, per la parte di strada inserita in ognuno dei due territori comunali.

Art. 2 - Soggetto proprietario e soggetto gestore

Soggetto proprietario dell'intero tratto della strada “Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno” è il Consorzio “Alpe di Bondeno”, con sede in San Giacomo Filippo – Casa Comunale, qui di seguito denominato semplicemente **Proprietà**.

Soggetto **Gestore** della strada è lo stesso Consorzio “Alpe di Bondeno”, con sede in San Giacomo Filippo – Casa Comunale.

Essendo i due soggetti coincidenti, d'ora innanzi il Consorzio “Alpe di Bondeno” sarà individuato nel presente Regolamento come soggetto **Proprietario/Gestore**.

Art. 3 - Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione lungo la strada in oggetto è reso noto al pubblico mediante apposizione, da parte del Proprietario/Gestore, di idonea segnaletica stradale confacente al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), posizionata dopo l'avvenuta emissione dell'Ordinanza del Sindaco di Campodolcino n° 09/1991 del 19 Luglio 1991, nella quale venivano individuate le strade agro-silvo-pastorali esistenti nel Comune. La segnaletica verticale è stata posta sia all'inizio della strada agro-silvo-pastorale in Località "Palù" di Gualdera, all'inizio del tratto di divieto, sia in zona intermedia della strada e precisamente in Località "Pianella" di Gualdera m. 1480 s.l.m. (progr. km. 0+850), zona di inizio stradale del territorio del Consorzio "Alpe di Bondeno", ove è presente anche una sbarra metallica girevole di chiusura della strada.

Art. 4 - Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale "Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno" potrà essere chiusa, ad opera e discernimento del Proprietario/Gestore, con idonea barriera fissa di interdizione al transito per i non autorizzati, già esistente in Località "Pianella" di Gualdera, o con nuova sbarra posizionata all'inizio della strada (Località "Palù") o in altro sito individuato dal Proprietario/Gestore. Le eventuali nuove barriere (sbarre) di interdizione al passaggio dovranno essere costituite da robuste sbarre metalliche girevoli, ognuna ancorata e battente su due piantane laterali cementate nel terreno mediante fondazione in cls.; la sbarra e le piantane dovranno essere rivestite in legno (larice tinteggiato a vista). La barriera così costituita deve essere dotata di apposita resistente serratura, a chiave metallica o a scheda magnetica, così da essere aperta solo dagli autorizzati al passaggio con veicoli; quando chiusa, essa deve comunque consentire su di un lato il libero passaggio pedonale e/o ciclabile. I titolari di autorizzazione al passaggio hanno l'obbligo di:

- richiudere la sbarra dopo ogni passaggio, in modo da non consentire il transito ad altri veicoli non autorizzati;
- detenere le chiavi (o la scheda magnetica) della sbarra con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate al transito.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

Il Proprietario/Gestore della strada agro-silvo-pastorale "Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno", nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc., dovrà tempestivamente avvisare il Sindaco del Comune di Campodolcino che provvederà ad emanare Ordinanza di chiusura al transito a tutti i veicoli, estesa anche ai titolari di autorizzazioni/permessi. Tale Ordinanza potrà essere emessa dal Sindaco anche senza preavviso da parte del Proprietario/Gestore. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione (Località "Palù" di Gualdera). Si intende in ogni caso vietato il transito agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai ciclomotori in condizioni di strada innevata e/o fondo ghiacciato.

Art. 6 - Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura della strada agro-silvo-pastorale "Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno" al pubblico transito.

Art. 7 - Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito sulla strada agro-silvo-pastorale “Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno” deve essere inoltrata al Presidente del Consorzio “Alpe di Bondeno” o suo incaricato.

Per l’accesso all’Alpe Averò, che si trova lungo il sentiero che parte dalla Località “Motto di Bondeno”, la richiesta deve essere inoltrata al Presidente del Consorzio “Alpe di Averò” o suo incaricato.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni al transito dovranno essere stabilite dalle Assemblee dei rispettivi Consorzi e sottoposte all’approvazione scritta del Comune di Campodolcino

Art. 8 - Rilascio dell’autorizzazione al transito

L’autorizzazione viene rilasciata dal Proprietario/Gestore qualora sussistano i requisiti necessari, **e consiste in apposito contrassegno (permesso)** da esporre sul veicolo in maniera ben visibile durante la sosta e di facile verifica durante i controlli. I permessi rilasciati avranno **validità annuale**, riconoscibile mediante l’apposizione di timbro dei Consorzi in originale sulla casella corrispondente all’anno in corso.

Il contrassegno rilasciato autorizza al transito ed alla sosta, all’interno della zona a traffico limitato, di un solo veicolo autorizzato; **sul permesso devono essere indicati il nome dell’intestatario dell’autorizzazione (Intestatario) e la targa del veicolo.**

L’Intestatario del permesso annuale può essere:

- a) l’avente diritto al transito per titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile ricadente nella zona della Località di Bondeno o dell’Alpe di Averò, o, nel caso di impossibilità a condurre veicoli a motore da parte dell’Intestatario, eventuale altra persona, già indicata dallo stesso Intestatario in fase di richiesta al Proprietario/Gestore;
- b) qualsiasi altro soggetto che ne faccia richiesta al Proprietario/Gestore della strada, ed al quale venga rilasciato permesso di transito secondo le prescrizioni individuate dai due Consorzi, anche dietro versamento di quota annua di passaggio.

Resta inteso che sul veicolo condotto dall’Intestatario, potranno essere trasportate anche eventuali altre persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento, purchè non si ravvisi attività di trasporto dietro corrispettivo.

L’Intestatario del contrassegno potrà richiedere al Proprietario/Gestore un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sul contrassegno, per un solo veicolo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari da effettuarsi con autocarri o altri veicoli non di proprietà dell’Intestatario, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico (permessi temporanei).

Nel caso di chiusura della strada con barriera (come da precedente art. 4), il contrassegno verrà rilasciato con la chiave (o la tessera magnetica) per l’apertura della sbarra.

Il Proprietario/Gestore può stabilire, in accordo con l’Assemblea del Consorzio, la quota annua che gli Intestatari ed i richiedenti di permessi temporanei devono versare al Consorzio per il rilascio dei permessi di transito, dandone preventiva comunicazione scritta al Comune di Campodolcino.

Art. 9 - Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- I veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana della Valchiavenna, dei Comuni di Campodolcino e San Giacomo Filippo e i veicoli di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale “Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno”. Gli appartenenti a detti Enti richiederanno alla Proprietà o al Gestore la chiave della sbarra di interdizione al traffico ogni qualvolta sarà ad essi necessaria, provvedendo alla successiva riconsegna della stessa;
- I veicoli condotti da Carabinieri, da Agenti della Polizia Locale dei Comuni di Campodolcino e San Giacomo Filippo, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Venatorie Provinciali, delle Guardie Ecologiche Volontarie, da personale in servizio del Soccorso Alpino Vallespluga, della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco Distaccamento di Campodolcino (per tutti questi, solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza). Ad ognuno di questi Enti sarà fornita, a cura del Gestore, una copia della chiave di accesso alla zona a traffico limitato.

Gli Enti di cui al presente articolo non sono tenuti alla partecipazione alle spese di cui al successivo art. 20.

Art. 10 - Registro permessi

La segreteria del Consorzio provvede ad annotare su apposito registro i contrassegni permanenti rilasciati, per ordine di numerazione. Per i permessi temporanei, verrà conservata, fino alla scadenza della validità, copia del contrassegno rilasciato. Il presidente del Consorzio dovrà valutare con attenzione il numero dei permessi rilasciati al fine di garantire un idoneo grado di sicurezza della viabilità, tenendo conto anche della capacità di veicoli e delle zone di parcheggio presenti lungo le due strade.

L’Ufficio di Vigilanza del Comune di Campodolcino potrà in qualsiasi momento controllare il registro dei Permessi.

Art. 11 - Veicoli autorizzati al transito

Sulla strada agro-silvo-pastorale “Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno” possono circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, sono in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successivi aggiornamenti).

I predetti veicoli devono essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 990 del 24/12/1969.

E’ ammesso il libero transito delle biciclette.

Art. 12 - Aree di parcheggio

Le aree di parcheggio principali della strada sono individuate negli spiazzi sterrati situati presso l’abitato di Bondeno, nella Località intermedia chiamata “La Cava” (progr. km. 2+850) ed in Località “Motto di Bondeno”, punto finale del tracciato stradale.

Art. 13 - Limiti di transito e deroghe

Tutti i veicoli devono transitare sulla strada di cui all'oggetto a **velocità moderata non superiore a 30 km/h**; il relativo segnale stradale dovrà essere posizionato all'inizio della strada.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, nonché alla Ordinanza del Sindaco n° 14/2003 del 15/07/2003 ed alla successiva Deliberazione n° 29 del 13/05/2005 emessa dalla Giunta Comunale di Campodolcino, le quali regolamentano il transito dei veicoli sulla strada comunale di Gualdera, applicabili quindi al successivo tratto di cui al presente Regolamento. Pertanto gli autocarri autorizzati al transito non devono superare la massa massima (peso proprio + carico) di 180 q.li – 18 t., calcolati in base ai requisiti di larghezza minima, pendenza, natura del fondo (stabilizzato e platea di cemento) e raggio dei tornanti della strada.

Resta inteso che, in casi specifici debitamente motivati, il Comune di Campodolcino potrà, ai sensi della succitata Deliberazione n° 29 del 13/05/2005, stabilire delle deroghe ai limiti di massa massima dei veicoli che dovranno transitare sulla strada “Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno”, prevedendo la sottoscrizione di specifica polizza fidejussoria da parte del richiedente e dandone comunicazione al Proprietario/Gestore. In questi casi saranno determinate tariffe specifiche, all'interno delle somme versate al Comune da parte del richiedente, da erogarsi a favore del Consorzio “Alpe di Bondeno”.

Art. 14 – Sanzioni

Chiunque accede senza permesso sulla strada agro-silvo-pastorale “Gualdera-Bondeno-Motto di Bondeno” è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione e successive modificazioni, nonché alle altre sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da €71,00 a €286,00, salvo aggiornamenti successivi degli importi.

L'Amministrazione Comunale ed il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, possono sospendere o revocare l'autorizzazione al transito agli inadempienti, nonché procedere eventualmente con denuncia penale verso gli stessi ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Tra le infrazioni vanno comprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei contrassegni rilasciati, ed il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 15 - Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni temporanee dovrà essere strettamente limitato alle necessità d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno in corso.

Ai richiedenti le autorizzazioni temporanee di brevissima durata (1 giorno o meno) potrà essere rilasciato dal Proprietario/Gestore un contrassegno provvisorio, ma non la chiave di apertura della sbarra di interdizione del passaggio; in pratica tale categoria di richiedenti dovrà accordarsi con un Intestatario di autorizzazione per poter accedere alla zona a traffico limitato.

In caso di cambio del veicolo tutti gli Intestatari di contrassegni annuali o temporanei dovranno presentare con sollecitudine i nuovi dati al Proprietario/Gestore, il quale provvederà alla sostituzione del contrassegno.

Art. 16 - Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, particolari celebrazioni a carattere sociale o religioso che si dovessero tenere nella zona di Bondeno, il Proprietario/Gestore ha facoltà di consentire la libera circolazione sulla strada, per il solo giorno interessato. In tali occasioni il Proprietario/Gestore è tenuto a darne comunicazione agli Enti competenti, ed in particolare, ad avvisare il Comune, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento, affinché il Sindaco possa emettere debita Ordinanza di revoca giornaliera del divieto di transito e si possano porre in essere tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta dei veicoli da parte degli utenti, tenendo conto in primo luogo del numero di posti limitato del piazzale di arrivo della strada in Località Bondeno.

Art. 17 - Competizioni

Gare di ciclocross e mountain-bike potranno essere autorizzate dal Proprietario/Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori, previo avviso al Comune. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni alle infrastrutture (sede stradale, pertinenze e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 18 - Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale del Comune di Campodolcino e del Comune di San Giacomo Filippo, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Venatorie Provinciali, e le Guardie Ecologiche Volontarie sono incaricati dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 19 - Danni

Tutti i possessori di autorizzazione per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale "Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno", a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni subiti o arrecati a persone ed a cose, sollevando il Proprietario/Gestore da qualsiasi responsabilità. Tutti i possessori di autorizzazione per il transito sulla strada sono inoltre responsabili di eventuali danni arrecati alle infrastrutture (sede stradale, pertinenze e manufatti), ed in caso di eventi incidentali dovranno provvedere al ripristino delle strutture od a rifondere il Proprietario/Gestore, l'ammontare equivalente al danno arrecato.

Art. 20 - Manutenzione

La **manutenzione ordinaria** e la **manutenzione straordinaria** della strada, delle pertinenze e dei manufatti sarà a carico del Proprietario/Gestore. L'effettuazione di lavori e la realizzazione di opere conseguenti a frane, smottamenti, ecc. aventi carattere eccezionale saranno concordati fra il Proprietario/Gestore, i Comuni di Campodolcino e San Giacomo Filippo i cui territori sono attraversati dalla strada, e gli altri Enti preposti alla gestione e conservazione delle strade agro-silvo-pastorali (Comunità Montana, Provincia, Regione).

Il Proprietario/Gestore si riserva di usare i propri fondi consorziali per provvedere alla manutenzione ordinaria della strada.

Art. 21 - Classificazione

La classificazione della strada agro-silvo-pastorale “Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno”, di cui al comma 2 della Legge Regionale n. 10/1998, è effettuata dalla Comunità Montana della Valchiavenna sentito il Comune di Campodolcino, il Comune di San Giacomo Filippo ed il Consorzio Alpe Bondeno.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia in scala 1:10.000. Tale proposta è pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune di Campodolcino.

Art. 22 - Giornata delle strade

Il Consorzio “Alpe Bondeno” organizzerà “Giornate delle strade”, da svolgersi nel periodo dell'anno più confacente alla natura dei lavori, in giorni festivi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 23 – Transito invernale

Durante il periodo invernale la strada agro-silvo-pastorale “Gualdera – Bondeno – Motto di Bondeno” sarà chiusa al transito di tutti i veicoli a motore (tale divieto è determinato dalle condizioni di non agibilità causate dalla neve o dal ghiaccio), eccettuate le motoslitte e veicoli a motore simili autorizzati dal Comune di Campodolcino, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n° 02/2005 del 15 Gennaio 2005.

Art. 24 - Viabilità pedonale

La viabilità pedonale risultante negli elaborati grafici dell'urbanistica comunale e in progetti approvati o dalla Comunità Montana della Valchiavenna o dal Comune di Campodolcino, nelle mappe catastali o effettivamente esistenti nel comprensorio territoriale di Bondeno, è tutelata, salvaguardata e valorizzata dal Proprietario/Gestore.

Art. 25 Norma transitoria

Il presente Regolamento viene applicato a far data dal 20 Gennaio 2007 e per un periodo sperimentale di 2 (due) anni, trascorsi i quali potrà essere modificato nell'ottica di corrispondere maggiormente alle esigenze sia del Proprietario/Gestore, sia dei Comuni di Campodolcino e San Giacomo Filippo, nonchè nell'interesse degli utenti della strada agro-silvo-pastorale.